ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1532 DEL 3 LUGLIO 2009

Regolamento per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Ammontare
- Art. 3 Ripartizione dei premi di studio tra le Università del Friuli Venezia Giulia
- Art. 4 Modalità di corresponsione dei premi
- Art. 5 Rendicontazioni
- Art. 6 Criteri di inclusione
- Art. 7 Criteri di merito
- Art. 8 Divieto di cumulo
- Art. 9 Disposizione transitoria

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Legge finanziaria 2002), l'ammontare, i criteri e le modalità per l'erogazione di premi di studio per merito agli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in Infermieristica presso le sedi regionali delle Università del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Ammontare)

- 1. L'ammontare del singolo premio di studio per merito è fissato in euro 3.000.
- 2. Ogni anno l'Amministrazione regionale concede, in base alle disponibilità di bilancio, fino ad un massimo di 50 premi di studio per merito, ripartiti tra le Università del Friuli Venezia Giulia sulla base degli aventi diritto.

Art. 3

(Ripartizione dei premi di studio tra le Università del Friuli Venezia Giulia)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, le Università comunicano alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale il numero di studenti che rispondono ai criteri di inclusione di cui all'articolo 6, comma 1.

2. L'Amministrazione regionale determina il numero complessivo di premi di studio da assegnare per l'anno accademico e li ripartisce tra le Università del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di studenti attestato ai sensi del comma 1.

Art. 4

(Modalità di corresponsione dei premi)

1. Ciascuna Università approva la propria graduatoria nel rispetto dei criteri di inclusione e di merito e provvede all'erogazione diretta dell'ammontare dei premi di studio per merito agli studenti utilmente collocati in graduatoria, nel numero stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Art. 5

(Rendicontazioni)

1. Le Università, al fine del trasferimento dei fondi a copertura dei premi di studio erogati agli studenti, trasmettono alla Direzione centrale Salute e Protezione sociale la rendicontazione prevista dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche ed integrazioni, unitamente alla graduatoria approvata ed all'atto di assegnazione del premio. Tale rendicontazione deve pervenire alla predetta Direzione centrale entro il 31 luglio dell'anno di riferimento.

Art. 6

(Criteri di inclusione)

- 1. Si collocano in graduatoria gli studenti:
 - a) regolarmente iscritti al terzo anno: si intendendo tali coloro che entro il mese di febbraio dell'anno corrente hanno superato tutti gli esami espressi in trentesimi e previsti per i primi due anni di corso;
 - b) residenti in regione;
 - c) che abbiano superato la prova di ingresso due anni prima, si siano immatricolati ed abbiano frequentato i primi due anni di corso consecutivamente presso una delle sedi regionali dei Corsi di Laurea in Infermieristica della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 7

(Criteri di merito)

- 1. La graduatoria di merito si basa sul punteggio medio ponderato degli esami di corso integrato sostenuti nei primi due anni di corso.
- 2. Si collocano utilmente in graduatoria gli studenti che abbiamo un punteggio medio, calcolato ai sensi del comma 1, di almeno 24/30.
- 3. A parità di punteggio calcolato ai sensi del comma 1, si prende in considerazione il punteggio medio di tirocinio degli esami annuali dei primi due anni di corso.
- 4. In caso di ulteriore parità di punteggio, prevale la giovane età.

Art. 8

(Divieto di cumulo)

- I premi di studio per merito, di cui al presente Regolamento, non sono cumulabili con altri premi o borse di studio concesse da Enti pubblici o privati ad eccezione delle borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus, etc.) e dei contributi di mobilità internazionale, dei contributi per tesi di laurea, dei contributi alloggio e dei premi del progetto Move erogati dall'Erdisu.
- 2. Gli studenti beneficiari dei premi di studio per merito sono tenuti ad informare tempestivamente l'Università di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto nel medesimo anno accademico da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della approvazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 1. In tal caso gli studenti possono comunque optare per il premio di studio per merito, previa documentata rinuncia all'altra borsa.
- 3. Il divieto di cumulo con altre borse concesse da Enti pubblici o privati allo stesso titolo non opera nei confronti degli studenti diversamente abili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche ed integrazioni oppure di altre categorie di diversamente abili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'articolo 3, comma 1, per la comunicazione del numero di studenti che rispondono ai criteri di inclusione è di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed il termine di cui all'articolo 5, comma 1, per la presentazione delle rendicontazioni è di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE